

RISOLUZIONE N. 18/E



Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali

Roma, 12 marzo 2021

OGGETTO: Configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 – Comunità energetiche rinnovabili.

A seguito della adozione dell'articolo 42-*bis* del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimenti in ordine:

1) alla possibilità per le comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o per i condomini che aderiscono alle “configurazioni” di cui all'articolo 42-*bis* sopracitato, di fruire della detrazione di cui all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 e della detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

2) al trattamento fiscale da riservare alle somme erogate dal Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.a. a condomini, composti solo da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni, che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-*bis* del decreto legge n. 162 del 2019.

In via preliminare, si fornisce una sintetica illustrazione della normativa non fiscale di riferimento.

L'articolo 42-*bis* del decreto Milleproroghe ha introdotto, nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della

medesima direttiva, una disciplina transitoria che prevede, in particolare, la possibilità di attivare “*configurazioni*” sperimentali di “*autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili*” e di “*comunità energetiche rinnovabili*” nei limiti e alle condizioni previste nel medesimo articolo.

La norma stabilisce che le predette “*configurazioni*” siano costituite nel rispetto delle modalità e alle condizioni indicate nella norma stessa. È previsto, inoltre, che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), adotta i provvedimenti necessari a garantire l'immediata attuazione delle disposizioni del citato articolo 42-*bis* e che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è individuata una «*tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti [nelle citate] configurazioni sperimentali*».

In attuazione del comma 9 dell'articolo 42-*bis*, con il decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 settembre 2020 (pubblicato nella GU n. 285 del 16 novembre 2020) è stata individuata la tariffa incentivante.

In attuazione di tali disposizioni, con la delibera ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020 sono disciplinate le modalità e la regolazione economica relative all'energia elettrica oggetto di condivisione in edifici o condomini da parte di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente oppure nell'ambito di comunità di energia rinnovabile e con il decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 settembre 2020 è stata individuata la citata “*tariffa incentivante*” per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali configurazioni sperimentali.

Inoltre, la predetta delibera ARERA definisce:

- gli “*Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente*” come un insieme di almeno due clienti finali (il soggetto persona fisica e/o giuridica che preleva l'energia elettrica dalla rete, per la quota di proprio uso finale, al fine di alimentare le utenze sottese all'unità di consumo di cui ha la

disponibilità) i cui punti di prelievo dell'energia sono ubicati all'interno del medesimo edificio o condominio e che agiscono collettivamente in virtù di un accordo privato, al fine di produrre energia elettrica per il proprio consumo avendo anche facoltà di immagazzinare o vendere le eccedenze non consumate da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, ubicati nel medesimo edificio o condominio, aventi singolarmente una potenza complessiva non superiore a 200 kW e tutti entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 162 del 2019 ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001. I soggetti che intendono far parte del gruppo sono clienti domestici o altri soggetti purché, in quest'ultimo caso, le attività di produzione e scambio dell'energia elettrica non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale. Gli impianti di produzione possono essere di proprietà del cliente finale facente parte del gruppo, del Condominio o di un soggetto terzo e/o possono essere gestiti da un soggetto terzo (ad esempio, fornitore di energia o le Energy Service Company – ESCo) purché questo rimanga soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile;

- le “*Comunità di energia rinnovabile*”, un soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, autonomo ed effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, detenuti dalla comunità, la cui finalità principale è quella di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari. I componenti della Comunità energetica sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla Comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale. Gli impianti di produzione, aventi singolarmente una potenza complessiva non superiore a 200 kW e tutti entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 162 del 2019 ed entro i sessanta

giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001, devono essere di proprietà o detenuti dalla comunità di energia rinnovabile e possono essere gestiti dalla comunità medesima o da un suo membro o da un produttore terzo.

Il citato articolo 42-*bis* tra l'altro, prevede:

- le condizioni e i requisiti che i consumatori di energia elettrica devono rispettare per divenire “autoconsumatori” di energia rinnovabile che agiscono collettivamente o per realizzare comunità energetiche rinnovabili (commi 3 e 4). In particolare, il comma 4 stabilisce che i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (17 novembre 2020) ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, in cui sono riportate le definizioni di autoconsumo collettivo e di Comunità di Energia Rinnovabile (CER). Il termine di recepimento della Direttiva è il 30 giugno 2021;
- che i “clienti finali” associati in una delle predette configurazioni mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo. La norma, inoltre, stabilisce che i rapporti tra i partecipanti delle configurazioni sono regolati tramite un contratto di diritto privato che individua, tra l'altro, un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa che può, inoltre, essere delegato anche alla gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE (comma 5);
- che «*Sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19*»;
- che gli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle predette configurazioni

accedono al meccanismo tariffario di incentivazione previsto con il citato decreto MISE.

Ai fini fiscali, specifiche disposizioni in materia di “*autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili*” e di “*comunità energetiche rinnovabili*” sono contenute nell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n.77, che ha introdotto la detrazione del 110 per cento delle spese sostenute per determinati interventi di efficientamento energetico o antisismici (cd. *Superbonus*). In particolare:

- il comma 16-*bis* dispone che «*L’esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all’articolo 42 -bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale*». La norma prevede, inoltre, che per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle “*configurazioni*” in esame, la detrazione di cui all’articolo 16-*bis*, comma 1, lettera h), del TUIR, si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000;
- il comma 16-*ter* stabilisce, inoltre, che per la quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW per l’installazione dei predetti impianti, si applica il *Superbonus* a condizione che l’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo sia ceduta in favore del GSE, con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387¹.

Con riferimento all’applicazione del *Superbonus*, sono stati forniti, sia pure con riferimento alle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2020, chiarimenti

¹ D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità. L’articolo 13, comma 3, stabilisce che: «3. Per quanto concerne l’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, nonché da impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest’ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete nell’ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92, nonché della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, essa è ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore di rete alla quale l’impianto è collegato. L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas determina le modalità per il ritiro dell’energia elettrica di cui al presente comma facendo riferimento a condizioni economiche di mercato».

con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, con la risoluzione 28 settembre 2020, n. 60/E e con la circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.

Il *Superbonus* - che in origine si applicava alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 - si applica anche alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022 o, per gli interventi effettuati sulle parti comuni di edifici in condominio o composti da due a quattro unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, a condizione che entro la predetta data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il sessanta per cento dell'intervento complessivo, per effetto delle modifiche apportate al citato articolo 119 del decreto Rilancio dall'articolo 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). L'articolo 1, comma 74 della citata legge di bilancio 2021 prevede, tuttavia, che l'efficacia delle sopra richiamate disposizioni di proroga è subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea.

Ciò premesso, con riferimento alle questioni fiscali sollevate, si osserva quanto segue.

Con riferimento al primo quesito si fa presente che, in base all'articolo 119 del decreto Rilancio, per gli impianti a fonte rinnovabile, gestiti da soggetti che aderiscono alle “*configurazioni*” di cui al citato articolo 42-*bis* del decreto-legge n. 162 del 2019, la detrazione prevista dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera h), del TUIR, si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.

La detrazione in questione si applica, attualmente, nella misura del 50 per cento alle spese sostenute per interventi relativi alla realizzazione, su singole unità immobiliari e su parti comuni, di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Tra i lavori agevolabili, in base alla predetta disposizione, rientra anche l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in quanto basati sull'impiego della fonte solare e, quindi, sull'impiego di fonti rinnovabili di energia.

La detrazione in commento - ordinariamente a scomputo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - può essere fruita, pertanto, anche con riferimento alle spese sostenute per gli impianti gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-*bis* del decreto legge n. 162 del 2019, indipendentemente dalla natura giuridica degli stessi, atteso il disposto di cui al citato comma 16-*bis* dell'articolo 119 del decreto Rilancio.

La detrazione è comunque subordinata alla condizione che l'impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dei componenti della configurazione medesima, la cui attività non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale.

Ai sensi del citato comma 16-*ter* dell'articolo 119 del decreto Rilancio «*Le disposizioni del comma 5, si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis*».

Per effetto della disposizione sopra riportata, l'installazione degli impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-*bis*, rientra tra gli interventi ammessi al *Superbonus*. In particolare ai sensi del richiamato comma 5 dell'articolo 119, la citata detrazione si applica per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.

Il *Superbonus* spetta su un ammontare delle spese non superiore a euro 48.000 e, comunque, nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in

cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022.

Per effetto del richiamo contenuto nel citato comma 16-ter dell'articolo 119 alle «*disposizioni del comma 5*», il *Superbonus* è subordinato alla condizione che l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” finalizzati al risparmio energetico o antisismici previsti ai commi 1 o 4 del medesimo articolo 119.

Il *Superbonus* spetta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, inoltre, il *Superbonus* è subordinato alla cessione in favore del GSE, con le modalità di cui al citato articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi del predetto articolo 42-bis e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Pertanto, in caso di fruizione del *Superbonus* non viene riconosciuta la tariffa incentivante sull'energia elettrica condivisa, ascrivibile alla quota di potenza per cui trova applicazione tale agevolazione.

Come anticipato, inoltre, il comma 16-ter dell'articolo 119 del decreto Rilancio prevede che il *Superbonus* si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW mentre per la quota di spesa corrispondente alla

potenza eccedente 20 kW (e fino a 200 kW) spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR.

Dalla lettura combinata delle disposizioni sopra richiamate, discende pertanto, che nel caso di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali degli edifici, da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis, fino a 200 kW:

- alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW spetta il *Superbonus* fino a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico (nel caso di sistemi di accumulo nel distinto limite di euro 48.000 e, comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo), da ripartire in 5 (o in 4 per le spese sostenute nel 2022) quote annuali di pari importo;

- per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW (e fino a 200 kW) spetta la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, attualmente spettante nel limite di spesa di euro 96.000.

Entrambe le agevolazioni spettano nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.

Va, peraltro, precisato, che in assenza di specifiche disposizioni, la detrazione del 50 per cento di cui al citato art. 16-bis del TUIR spetta indipendentemente dalla fruizione del *Superbonus*.

Con riferimento al quesito 2), in ordine al trattamento fiscale degli incentivi erogati alle configurazioni sperimentali, alle quali aderiscono solo persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni, preliminarmente si osserva che il citato articolo 42-bis del decreto Milleproroghe non disciplina la forma giuridica che devono assumere le configurazioni sperimentali, limitandosi a prevedere le condizioni alle quali sono subordinate le

predette configurazioni ai fini dell'applicazione del medesimo articolo 42-*bis*. In particolare:

- sono stabilite le condizioni e i requisiti per i consumatori di energia elettrica al fine di associarsi per divenire “autoconsumatori” di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero per realizzare comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 22 della medesima direttiva, (commi 3 e 4). Nello specifico, il comma 4 stabilisce che i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dal 29 febbraio 2020, data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto Milleproroghe ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001. Il termine di recepimento della Direttiva è il 30 giugno 2021;

- è previsto che i clienti finali associati in una delle predette configurazioni mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo. La norma, inoltre, stabilisce che i rapporti tra i partecipanti delle configurazioni sono regolati tramite un contratto di diritto privato che individua, tra l'altro, un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa che può, inoltre, essere delegato anche alla gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE (comma 5);

- è previsto che *«Sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19»;*

- è previsto che gli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle predette configurazioni accedono ad un meccanismo tariffario di incentivazione e che il Ministero dello Sviluppo Economico individua con decreto la “*tariffa*

incentivante”, volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo, erogata dal GSE per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle “*configurazioni sperimentali*”.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del citato decreto 16 settembre 2020, le disposizioni in esso contenute si applicano: «*alle configurazioni di autoconsumo collettivo a alle comunità energetiche rinnovabili di cui al comma 1 realizzate con impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi i potenziamenti, entrati in esercizio a decorrere dal 1° marzo 2020 ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 e per i quali il GSE abbia svolto con esito positivo la verifica di cui all'art. 4.6 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020.*».

In particolare, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto è attribuita una “*tariffa incentivante*” quale “*tariffa premio*” sulla quota di energia condivisa prodotta da ciascuno degli impianti a fonti rinnovabili - di potenza non superiore a 200 kW inseriti nell'autoconsumo collettivo o in comunità energetica, per 20 anni².

L'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale («*Cumulabilità di incentivi*»), stabilisce che la tariffa incentivante per gli enti territoriali non è cumulabile con gli incentivi di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019 (pubblicato nella G.U. n. 186 del 9 agosto 2019), né con il meccanismo dello scambio sul posto. Per i soggetti diversi dagli enti territoriali, la predetta tariffa incentivante è cumulabile esclusivamente con la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lett. h), del TUIR. Considerata la incumulabilità degli incentivi è previsto, inoltre, che i soggetti che beneficiano dello “*scambio sul posto*” per impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° marzo 2020 e fino a sessanta giorni successivi al 17

² Il medesimo articolo 3, comma 3 prevede «*Ai fini di quanto previsto dall'art. 119, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, il comma 1 non si applica all'energia elettrica condivisa sottesa alla quota di potenza di impianti fotovoltaici che ha accesso al Superbonus, per la quale resta fermo il diritto al contributo per l'autoconsumo collettivo previsto dalla regolazione di ARERA, nonché l'obbligo di cessione già richiamato al comma 2.*».

novembre 2020 - data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale 16 settembre 2020 - possono recedere dalla convenzione di scambio sul posto con il GSE ai fini dell'inserimento degli impianti in questione in configurazioni e dell'accesso alla tariffa incentivante di cui al medesimo decreto.

Per l'energia elettrica condivisa, il GSE riconosce una tariffa incentivante in forma di tariffa premio, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale. Tale tariffa è finalizzata ad incentivare l'autoconsumo istantaneo da parte dei soggetti che aderiscono alle configurazioni (cioè gli "autoconsumatori collettivi" o i membri della comunità energetica), e non la cessione di energia, al fine di ridurre l'immissione in rete di energia non autoconsumata. La predetta tariffa è, infatti, applicata al minor valore, calcolato per ciascuna ora, tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili facenti parte della configurazione e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali della configurazione.

L'articolo 3 comma 1 del predetto decreto 16 settembre 2020 prevede, in particolare, che l'energia elettrica prodotta da ciascuno degli impianti a fonti rinnovabili facenti parte delle configurazioni e che risulti condivisa abbia diritto, per un periodo di 20 anni, ad una tariffa incentivante in forma di tariffa premio pari a:

- a) 100 Euro/MWh nel caso in cui l'impianto di produzione faccia parte di una configurazione di autoconsumo collettivo;
- b) 110 Euro/MWh nel caso in cui l'impianto faccia parte di una comunità energetica rinnovabile.

Il GSE effettua, inoltre, la restituzione delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale ragione, equiparabile all'autoconsumo fisico *in situ*. Si tratta, come indicato nella delibera ARERA di "importi o di componenti già

versati oggetto di restituzione da parte del GSE” a fronte dell’evitata trasmissione dell’energia in rete che questi impianti permettono.

Infine, il citato articolo 3 comma 2 del decreto 16 settembre 2020 prevede che l’intera energia prodotta e immessa in rete resti nella disponibilità del referente della configurazione, con facoltà di cessione al GSE con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ai sensi del quale: *«Per quanto concerne l’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, nonché da impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest’ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete nell’ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92, nonché della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, essa è ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore di rete alla quale l’impianto è collegato. L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas determina le modalità per il ritiro dell’energia elettrica di cui al presente comma facendo riferimento a condizioni economiche di mercato».*

Per effetto di tale ultimo richiamo, il GSE riconosce un corrispettivo per la vendita dell’energia, nella misura in cui l’energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del referente della configurazione, con facoltà di cessione al GSE medesimo (cd. “Ritiro dedicato”). In base a quanto previsto nelle “*Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa*” del 22 dicembre 2020, predisposte dal GSE le somme sono corrisposte al “referente” delle configurazioni sperimentali vale a dire al soggetto demandato congiuntamente dai produttori e dai clienti finali presenti all’interno della autoconsumo collettivo o della comunità energetica, alla gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e

incentivazione e alla sottoscrizione del relativo contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici.

Nel caso dell'autoconsumo collettiva, il referente è il condominio, che agisce per il tramite del suo amministratore o di un rappresentante laddove non vi sia obbligo di nomina dell'amministratore ovvero, nel caso in cui i punti di connessione del suddetto gruppo siano ubicati all'interno di un medesimo edificio le cui unità immobiliari siano di un unico soggetto, il proprietario dell'edificio, che nel caso di persone giuridiche agisce per il tramite del suo legale rappresentante. In entrambi i casi il referente può essere anche un produttore di energia elettrica che gestisce uno o più impianti di produzione la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione di gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.

Per le configurazioni di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili attivata nell'ambito di un edificio in condominio, in base a quanto previsto dalle citate regole tecniche predisposte dal GSE, il referente è il condominio stesso che agisce per il tramite dell'amministratore del condominio o di un suo rappresentante. Le somme corrisposte dal GSE al condominio saranno poi attribuite a ciascun condomino, in base ai criteri stabiliti dalle delibere assembleari. In tale contesto, si ritiene che nei confronti dei clienti finali, persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni della configurazione:

- la "tariffa premio", in quanto applicata al minor valore, calcolato per ciascuna ora, tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili facenti parte della configurazione e l'energia elettrica prelevata non assume rilevanza reddituale;

- le componenti tariffarie restituite non siano fiscalmente rilevanti, trattandosi di un "contributo aggiuntivo dovuto alle perdite di rete evitate";

- il corrispettivo per la vendita dell'energia, nella misura in cui l'energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del referente della configurazione, con facoltà di cessione al GSE medesimo, sia fiscalmente

rilevante, configurando un reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, lett. i) del citato TUIR.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato digitalmente